

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5262 del 12/10/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 242, commi 4 e 7 e art. 249 e relativo Allegato 4 (punto 2.-2° e 3° caso) al Titolo V della Parte Quarta, D.M. n. 31/15 - art. 4, comma 5, L.R. n. 13/15. Italiana Petroli S.p.A. con sede legale in Viale dell'Industria, 92 Roma. Approvazione della Variante al Progetto Operativo di Bonifica in relazione alla situazione di contaminazione accertata in corrispondenza del Punto Vendita Carburanti NI010155 (in attività) sito in Via Cesenatico, 18 Cesenatico
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5455 del 11/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 242, commi 4 e 7 e art. 249 e relativo Allegato 4 (punto 2.-2° e 3° caso) al Titolo V della Parte Quarta, D.M. n. 31/15 - art. 4, comma 5, L.R. n. 13/15. Italiana Petroli S.p.A. con sede legale in Viale dell'Industria, 92 – Roma. **Approvazione della Variante al Progetto Operativo di Bonifica** in relazione alla situazione di contaminazione accertata in corrispondenza del **Punto Vendita Carburanti NI010155 (in attività) sito in Via Cesenatico, 18 – Cesenatico**

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall’art. 242, comma 7 e dall’art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo, con particolare riferimento al punto 2. – 2° caso e 3° caso e dall’art. 4, comma 5 del D.M. n. 31/15, secondo cui il Progetto di Bonifica è approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Atteso che in attuazione della sopraccitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l’istruttoria della Responsabile del Procedimento di seguito riportata;

Considerato che con Deliberazione della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 459 del 28.09.2010, prot. prov.le n. 95507/10, è stato approvato e autorizzato con prescrizioni ai sensi dell’art. 249 e del relativo Allegato 4 (rif. punto 2.-2° caso, lettera a) e punto 2.-3° caso) al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l’elaborato denominato “*Revisione dell’Integrazione al Progetto operativo di bonifica e analisi di rischio sanitario sito specifica*”, relativo al Punto Vendita in oggetto, costituente la revisione della procedura di Analisi di Rischio sito-specifica e del Progetto di Bonifica, trasmesso da Total Italia S.p.A. con nota pervenuta in data 23.04.2010, prot. prov.le n. 41524/10, comprensivo della comunicazione di errata corrige pervenuta a mezzo fax in data 12.05.2010, prot. prov.le n. 49104/10;

Precisato che con Determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena n. 35 del 20.01.2011, prot. prov.le n. 4892/2011, è stata volturata in capo alla Società TotalErg S.p.A. la titolarità della suddetta Deliberazione della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 459 del 28.09.2010, precedentemente rilasciata alla Società Total Italia S.p.A.;

Rilevato che il sistema di bonifica approvato con la sopraccitata Deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 459 del 28.09.2010 ed operativo in sito da agosto 2011 è costituito da un impianto di estrazione e trattamento delle acque di falda e dei gas interstiziali Dual Phase Vapour High Extraction (DPHVE) installato su 11 punti denominati D1-D8, SVE-p, PZ11 e SVE3 integrato dai 4 piezometri in emungimento (P&T) quale messa in sicurezza denominati PZ10, PZ12, PS1 e PS2. Nel mese di ottobre 2017 il Proponente ha provveduto allo spegnimento della sezione di aspirazione dei sistemi di bonifica a seguito del riscontro di concentrazioni di VOC nulle nell’anno precedente, in quanto non più efficace né utile;

Considerato che con nota del 15.12.2017, acquisita al PGFC/2017/18832 del 20.12.2017, la Società TotalErg S.p.A. ha trasmesso l’elaborato denominato “*Variante al Progetto operativo di Bonifica*”, datato 14.12.2017, predisposto da Arcadis Italia S.r.l., a firma del Dr. D. Corbetta e del Dr. D. Santi, in ottemperanza a quanto

stabilito al punto 2.7 della suddetta Deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 459 del 28.09.2010 e s.m.i.;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 18.01.2018 che, in particolare, ha richiesto la trasmissione di un apposito elaborato integrativo/di revisione del sopraccitato datato 14.12.2017, che proponesse tecnologie di bonifica alternative all'emungimento e trattamento delle acque sotterranee, applicabili al sito in oggetto, in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, al fine di completare la bonifica in corso;

Considerato che con nota del 19.03.2018, acquisita al PGFC/2018/4595 del 21.03.2018, Arcadis Italia S.r.l. ha predisposto e trasmesso, per conto della Società Italiana Petroli S.p.A., l'elaborato denominato **"Integrazione alla Variante al Progetto Operativo di Bonifica"**, datato 19 marzo 2018, a firma del Dr. D. Corbetta e del Dr. D. Santi;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 19.04.2018 che, in particolare, ha richiesto la trasmissione di specifiche informazioni e documentazione integrative e di completamento del Modello Concettuale Definito predisposto per il sito in oggetto;

Preso atto che con nota del 18.04.2018, acquisita al PGFC/2018/6187 del 19.04.2018, Italiana Petroli S.p.A. ha, tra l'altro:

1. comunicato che in data 10.01.2018 si è perfezionata l'operazione di acquisto del 100% delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della TotalErg S.p.A. da parte di API anonima petroli italiana S.p.A. e che la finalizzazione di tale operazione ha comportato la variazione della denominazione sociale della Società da TotalErg S.p.A. a Italiana Petroli S.p.A. a partire dal giorno 11.01.2018;
2. chiesto la volturazione degli atti di seguito specificati:
 - Deliberazione della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 459 del 28.09.2010, prot. prov.le n. 95507/2010 con cui è stato approvato e autorizzato il Progetto operativo di Bonifica relativo al Punto Vendita in oggetto, presentato da Total Italia S.p.A.;
 - Determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena n. 35 del 20.01.2011, prot. prov.le n. 4892/2011, con cui la titolarità della suddetta Deliberazione della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 459 del 28.09.2010 è stata volturata da Total Italia S.p.A. in capo alla Società TotalErg S.p.A.;

Evidenziato che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2263 del 10.05.2018 è stata volturata in capo a Italiana Petroli S.p.A. la titolarità degli atti sopraccitati;

Considerato che con nota del 22.05.2018, acquisita al PGFC/2018/8199 del 23.05.2018 e con nota del 23.07.2018, acquisita al PGFC/2018/11803 del 25.07.2018, Arcadis Italia S.r.l. ha fornito riscontro alle richieste avanzate dalla suddetta Conferenza di Servizi del 19.04.2018 e ha predisposto e trasmesso, per conto di Italiana Petroli S.p.A., l'elaborato denominato **"Aggiornamento dell'Analisi di Rischio sito specifica"**, datato 19 Luglio 2018, a firma del Dr. D. Corbetta e del Dr. D. Santi;

Rilevato che con nota acquisita al PGFC/2018/14672 del 13.09.2018, Arcadis Italia S.r.l. ha predisposto e trasmesso **integrazioni volontarie a completamento e a parziale correzione del suddetto "Aggiornamento dell'Analisi di Rischio sito specifica"**;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 14.09.2018 che ha, in particolare:

- A) **approvato la revisione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica** (approvata dalla Conferenza di Servizi del 19.05.2010), in riferimento a un recettore "Residente Adulto/Bambino Adjusted on-site", per le **matrici ambientali "suolo insaturo superficiale e profondo" e "acque sotterranee superficiali"** all'interno dell'area di pertinenza del Punto Vendita Carburanti in oggetto. Le principali assunzioni alla base del Modello Concettuale Definitivo e le risultanze dell'Analisi di Rischio sono di seguito riepilogate:

MATRICE AMBIENTALE “SUOLO SUPERFICIALE INSATURO” (0,0/-1,0 metri da p.c.)
(AREA SORGENTE: PZ9+PZ10)

I percorsi di esposizione attivi sono “**volatilizzazione e inalazione vapori outdoor e indoor**”; alla luce della completa pavimentazione in asfalto presente nel Punto Vendita risultano escluse le vie di esposizione dirette (ingestione e contatto dermico con suolo superficiale) e inalazione polveri.

A titolo cautelativo la tessitura scelta per parametrizzare la porzione insatura del suolo è “sabbia (sand)”.

Tabella 1. **MATRICE AMBIENTALE “SUOLO SUPERFICIALE INSATURO” (0,0/-1,0 metri da p.c.)**. Riepilogo Rischio Cancerogeno e Tossicologico, individuale e cumulato, associato alle CRS=Cmax e definizione degli obiettivi di bonifica, come da contraddittorio Arpae SAC di Forli-Cesena

CONTAMINANTI INDICE	CRS=Cmax (mg/kg)	RISCHIO CANCEROGENO (R)^	RISCHIO TOSSICOLOGICO (H)^	CSR (mg/kg)	RISCHIO CANCEROGENO (R)^	RISCHIO TOSSICOLOGICO (H)^	OBIETTIVI DI BONIFICA (mg/kg)
BENZENE	11,21	2,31E-04	2,3E+00	0,04	8,23E-07	8,20E-03	CSC 1B=2
TOLUENE	75,41	-	9,28E-02	80	-	9,85E-02	80
XILENI	83,06	-	1,99E+00	1,8	-	1,11E-01	CSC 1B=50
IDROCARBURI LEGGERI, C≤12 *	849	-	1,46E+01	0,88	-	2,17E-01	CSC 1B=250
RISCHIO CUMULATO OUTDOOR^		1,47E-06	1,47E+00		5,24E-09	1,85E-02	
RISCHIO CUMULATO INDOOR^		2,31E-04	1,88E+01		8,23E-07	4,34E-01	
		NON ACCETTABILE	NON ACCETTABILE		ACCETTABILE	ACCETTABILE	

*Nota: in assenza della speciazione sito-specifica nelle frazioni idrocarburiche e alifatiche, a titolo cautelativo, la Cmax per il parametro “idrocarburi leggeri, C≤12” è stata attribuita alla classe più conservativa rappresentata dagli “Aromatici C9-C10”.

^Nota: il valore limite accettabile per il Rischio Cancerogeno individuale è E-06 e cumulato è E-05; il valore limite accettabile per il Rischio Tossicologico individuale e cumulato è 1.

Alla luce delle risultanze della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, come sopra riportate, si evidenzia che con Circolare prot. n. 0029706/TRI del 18.11.2014, il MATTM ha precisato che, in merito alla definizione degli obiettivi di bonifica in presenza di CSR inferiori alle CSC, “[...] si ritiene accettabile l'adozione da parte dei proponenti delle CSC come obiettivo di bonifica per alcune sostanze, con contestuale applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica per le sole sostanze per le quali non si prevede il raggiungimento delle CSC”.

Pertanto, alla luce delle risultanze dell'implementazione della procedura di **Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica** per la **matrice ambientale “suolo superficiale insaturo”** come sopra riportate, nonché della **definizione degli obiettivi di bonifica (inferiori alle CRS=Cmax)** come riepilogati nella precedente Tabella 1., il sito in oggetto risulta **“sito contaminato”** secondo la definizione di cui alla lettera e) del comma 1. dell'art. 240 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. E' necessaria, pertanto, **la progettazione di interventi di bonifica atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse ad un livello uguale o inferiore alle concentrazioni assunte come obiettivi di bonifica.**

MATRICE AMBIENTALE “SUOLO PROFONDO INSATURO” (-1,0/-1,2 metri da p.c.)
(AREA SORGENTE PZ5+PZ10)

I percorsi di esposizione attivi sono “**volatilizzazione e inalazione vapori outdoor e indoor**”.

A titolo cautelativo la tessitura scelta per parametrizzare la porzione insatura del suolo è “sabbia (sand)”.

La definizione dell'area sorgente include i superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., accertati nei sondaggi “PZ5” e

“PZ10”; si veda a riguardo la Tavola 2 delle Integrazioni all’elaborato in oggetto, trasmesse con nota acquisita al PGFC/2018/14672 del 13.09.2018.

Tabella 2. MATRICE AMBIENTALE “SUOLO PROFONDO INSATURO” (-1,0/-1,2 metri da p.c.). Riepilogo Rischio Cancerogeno e Tossicologico, individuale e cumulato, associato alle CRS=Cmax e definizione degli obiettivi di bonifica, come da contraddittorio Arpae SAC di Forli-Cesena

CONTAMINANTI INDICE	CRS=Cmax (mg/kg)	RISCHIO CANCEROGENO (R)^	RISCHIO TOSSICOLOGICO (H)^	CSR (mg/kg)	RISCHIO CANCEROGENO (R)^	RISCHIO TOSSICOLOGICO (H)^	OBIETTIVI DI BONIFICA (mg/kg)
BENZENE	33,06	1,36E-04	1,36E+00	0,2	8,23E-07	8,20E-03	CSC 1B=2
TOLUENE	139,06	-	3,42E-02	139,06	-	3,42E-02	139,06
XILENI	127,69	-	1,57E+00	15	-	1,85E-01	CSC 1B=50
IDROCARBURI LEGGERI, C≤12 *	1.573	-	4,49E+01	15	-	7,38E-01	CSC 1B=250
RISCHIO CUMULATO OUTDOOR^		1,17E-07	4,11E-02		7,06E-10	8,29E-04	
RISCHIO CUMULATO INDOOR^		1,36E-04	4,79E+01		8,23E-07	9,65E-01	
		NON ACCETTABILE	NON ACCETTABILE		ACCETTABILE	ACCETTABILE	

*Nota: in assenza della speciazione sito-specifica nelle frazioni idrocarburiche e alifatiche, a titolo cautelativo, la Cmax per il parametro “idrocarburi leggeri, C≤12” è stata attribuita alla classe più conservativa rappresentata dagli “Aromatici C9-C10”.

^Nota: il valore limite accettabile per il Rischio Cancerogeno individuale è E-06 e cumulato è E-05; il valore limite accettabile per il Rischio Tossicologico individuale e cumulato è 1.

Pertanto, alla luce delle risultanze dell’implementazione della procedura di **Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica** per la **matrice ambientale “suolo profondo insaturo”** come sopra riportate, nonché della **definizione degli obiettivi di bonifica (inferiori alle CRS=Cmax)** come riepilogati nella precedente Tabella 2., il sito in oggetto risulta **“sito contaminato”** secondo la definizione di cui alla lettera e) del comma 1. dell’art. 240 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. E’ necessaria, pertanto, **la progettazione di interventi di bonifica atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse ad un livello uguale o inferiore alle concentrazioni assunte come obiettivi di bonifica.**

MATRICE AMBIENTALE “FALDA SUPERFICIALE” (-1,2/-2,5 metri da p.c.)

Per le elaborazioni di calcolo riferite al parametro “idrocarburi totali espressi come n-esano” è stata definita la speciazione rappresentativa sito-specifica nelle frazioni Alifatiche e Aromatiche MADEP utilizzando il Rapporto di prova del piezometro “PZ9” del 16.03.2009.

I percorsi di esposizione attivi sono **“volatilizzazione e inalazione vapori outdoor e indoor”**; alla luce dell’assenza di pozzi all’interno dell’area del Punto Vendita risulta escluso il percorso diretto “ingestione di acque di falda”. Inoltre, non è stato considerato il percorso “lisciviazione e trasporto in falda verso il punto di conformità” in quanto il Proponente intende conseguire la conformità alle CSC di cui alla Tabella 2 del sopraccitato Allegato 5 nei “PoC” denominati “PZ10” e “PZ11”.

Tabella 3. MATRICE AMBIENTALE “FALDA SUPERFICIALE” (-1,2/-2,5 metri da p.c.). Riepilogo Rischio Cancerogeno e Tossicologico, individuale e cumulato, associato alle CRS=Cmax e definizione degli obiettivi di bonifica, come da contraddittorio Arpae SAC di Forli-Cesena

CONTAMINANTI INDICE	CRS=Cmax (µg/l)	RISCHIO CANCEROGENO (R)^	RISCHIO TOSSICOLOGICO (H)^	CSR (µg/L)	RISCHIO CANCEROGENO (R)^	RISCHIO TOSSICOLOGICO (H)^	OBIETTIVI DI BONIFICA (µg/l)
BENZENE	67,2	4,24E-06	4,23E-02	15	9,47E-07	9,45E-03	15
MTBE	1.273	-	9,73E-04	33.400	-	2,55E-02	33.400

XILENI	21	-	3,53E-03	10	-	1,68E-03	CSC TAB 2=10
IDROCARBURI TOTALI espressi come n-esano	2.887	-	-	23	-	-	CSC TAB 2=350
ALIFATICI C5-C8 (2,546)		-	4,69E+01	20		3,68E-01	
ALIFATICI C9-C12 (329,2)		-	2,06E-01	30		2,06E-01	
AROMATICI C9-C10 (6,5)		-	5,52E-03	300		2,55E-01	
AROMATICI C11-12 (4,6)		-	4,32E-04	500		4,69E-02	
RISCHIO CUMULATO OUTDOOR^	1,64E-08		1,67E-01			3,66E-09	3,54E-03
RISCHIO CUMULATO INDOOR^	4,24E-06		4,72E+01			9,47E-07	9,13E-01
		NON ACCETTABILE	NON ACCETTABILE			ACCETTABILE	ACCETTABILE

^Nota: il valore limite accettabile per il Rischio Cancerogeno individuale è E-06 e cumulato è E-05; il valore limite accettabile per il Rischio Tossicologico individuale e cumulato è 1.

Pertanto, alla luce delle risultanze dell'implementazione della procedura di **Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica** per la **matrice ambientale "falda superficiale"** come sopra riportate, nonché della **definizione degli obiettivi di bonifica (inferiori alle CRS=Cmax)** come riepilogati nella precedente Tabella 3., il sito in oggetto risulta **"sito contaminato"** secondo la definizione di cui alla lettera e) del comma 1. dell'art. 240 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. E' necessaria, pertanto, **la progettazione di interventi di bonifica atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse ad un livello uguale o inferiore alle concentrazioni assunte come obiettivi di bonifica;**

B) **approvato la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica implementata in modalità diretta utilizzando in input i dati di concentrazione dei gas interstiziali (soil-gas) estratti dalle linee di aspirazione gas dell'impianto DPHVE attivo in sito nell'ambito delle attività di bonifica approvate con la sopraccitata Deliberazione della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 459 del 28.09.2010 e s.m.i..**

Di seguito sono riepilogate le principali assunzioni e ipotesi alla base dell'Analisi di Rischio proposta per il soil-gas e i relativi esiti nonché i rilievi, le osservazioni e le risultanze del contraddittorio effettuato da Arpae – SAC di Forlì-Cesena:

a) il Modello Concettuale considerato corrisponde a quello definito e approvato per le matrici ambientali "suolo (suolo superficiale) e sottosuolo (suolo profondo) insaturo" e "acque sotterranee" ricadenti all'interno dei confini del Punto Vendita Carburanti. Il gas interstiziale estratto dall'impianto DPHVE è rappresentativo della profondità compresa tra -0,5/-3,0 metri da p.c. (fessurazione dei punti di estrazione DPHVE) e, pertanto, rappresentativo del gas interstiziale proveniente da tutte le suddette matrici ambientali;

b) il recettore/bersaglio umano considerato ai fini della verifica dell'accettabilità del rischio è, a titolo cautelativo, **"Residenziale on site Adulto-Bambino Adjusted"**;

c) i percorsi attivati sono **"volatilizzazione e inalazione vapori da suolo superficiale, da suolo profondo e da falda per esposizione in ambienti chiusi (indoor) e in ambienti aperti (outdoor)";**

d) sono state realizzate n. 3 campagne di monitoraggio del gas estratto (febbraio, maggio e agosto 2017), che hanno evidenziato per i parametri "benzene", "toluene", "etilbenzene", "xilene", "VOC (tutte le frazioni MADEP) e "MtBE" valori di concentrazione sempre inferiori al limite di rilevanza strumentale pari a 1 mg/m³, che è stato assunto, nel rispetto del principio di massima cautela, come Concentrazione Rappresentativa di Sorgente (CRS) in input alle elaborazioni di calcolo;

e) ai fini delle elaborazioni di calcolo del rischio partendo dalle concentrazioni di soil-gas, per la parametrizzazione della sorgente, il dato vincolante risulta essere esclusivamente la profondità della sonda soil-gas che corrisponde alla profondità di campionamento dei gas interstiziali pari a -0,5 metri da

p.c. (che Arpae-SAC di Forlì-Cesena nel proprio contraddittorio ha posto cautelativamente pari a 0,0 metri da p.c.: profondità del top della sorgente nel suolo superficiale);

f) sono stati acquisiti tutti i Rapporti di Prova relativi alle verifiche analitiche effettuate sui campioni di gas interstiziali prelevati dai punti di prelievo DPHVE;

g) dal punto di vista litostratigrafico, come assunzione cautelativa per i percorsi di esposizione legati alla volatilizzazione da suolo, sottosuolo e da falda, è stata considerata la presenza in sito di terreni insaturi con tessitura di tipo sabbioso (“sand (sabbia)”);

h) il Proponente ha utilizzato per le elaborazioni di calcolo dell’Analisi di Rischio il software Risk-net versione 2.1 mentre l’Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha provveduto all’effettuazione del contraddittorio utilizzando il medesimo software Risk-net nella più recente versione 3.0 Pro Beta (che recepisce la nuova e più recente banca dati ISS-INAIL Maggio 2018 e le modifiche nelle equazioni per la stima del rischio inalatorio). Sono state verificate le condizioni e le ipotesi costituenti il Modello Concettuale Definitivo proposto per il sito in oggetto, nonché le modalità di implementazione del software, così come presentate dai consulenti incaricati da Italiana Petroli S.p.A. ed i relativi risultati.

La Conferenza di Servizi del 14.09.2018 ha dato atto, a riguardo, del parere del Servizio Territoriale di Arpae non presente ai lavori della seduta, acquisito al PGFC/2018/13784 del 31.08.2018 e di seguito riportato: “[...] Si rileva che il modello concettuale proposto è condivisibile nella nuova individuazione dei bersagli residenziali e nelle vie di esposizione attivate. [...] L’utilizzo dei dati di soil gas ottenuti da campioni provenienti dal trattamento DPHVE presente in sito è anomalo in quanto le sonde atte al campionamento di tale matrice non sono le medesime utilizzate nella tecnologia DPHVE in quanto pensate per scopi diversi. In modo particolare la profondità di fessurazione delle sonde in sito è diversa in quanto esse sono fessurate per tutta la loro lunghezza fino a -3 m da piano campagna. Questa caratteristica permette l’estrazione dei gas interstiziali da tutte le sorgenti considerate. Tuttavia in considerazione del fatto che il posizionamento delle sonde risulta rappresentativo delle aree a maggior concentrazione, tenuto conto della frequenza di monitoraggio adottata (mensile) si può considerare accettabile, limitatamente a questo caso, l’utilizzo dei dati di soil gas ottenuti da campioni provenienti dal trattamento DPHVE. Si evidenzia che la scelta effettuata dal proponente risulta cautelativa in quanto il sistema di trattamento effettua una aspirazione forzata dalle matrici contaminate. [...] Alla luce di quanto sopra esposto la variante presentata si ritiene approvabile [...]”.

Tabella 4. Esiti contraddittorio Arpae – SAC di Forlì-Cesena sull’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica in modalità diretta sui dati di concentrazione del soil-gas (gas interstiziale). Verifica accettabilità Rischio Cancerogeno e Tossicologico, individuale e cumulato

CONTAMINANTI INDICE	Concentrazioni Rappresentative di Sorgente sempre inferiori a 1 mg/m ³ (limite rilevabilità analitico)	CALCOLO DEL RISCHIO TOSSICOLOGICO (H) E CANCEROGENO (R) PER RECIPIENTE RESIDENTE ON-SITE ADULTO/BAMBINO ADJUSTED			
		RISCHIO CANCEROGENO (R) INDIVIDUALE (≤1E-06)		RISCHIO TOSSICOLOGICO (HI) INDIVIDUALE (≤1)	
		ARPAE SAC OUTDOOR	ARPAE SAC INDOOR	ARPAE SAC OUTDOOR	ARPAE SAC INDOOR
BENZENE	1*	6,36E-08	5,26e-07	6,34E-04	5,25E-03
TOLUENE	1*	-		3,31E-06	2,74E-05
ETILBENZENE	1*	1,56E-08	1,29e-07	1,46E-05	1,21E-04
XILENI	1*	-		1,80E-04	1,49E-03
VOC (Aromatici C9-C10: classe maggiormente conservativa)	1*	-		5,95E-04	4,93E-03

MTBE	1*			5,34e-06	4,42E-05
RISCHIO CANCEROGENO (R) CUMULATO (≤1E-05)		7,92E-08 ACCETTABILE	6,56E-07 ACCETTABILE		
RISCHIO TOSSICOLOGICO (HI) CUMULATO (≤1)				1,43E-03 ACCETTABILE	1,19E-02 ACCETTABILE

**Nota: A titolo cautelativo, poiché tutti i parametri sono stati rilevati con valore inferiore al limite di rilevanza (pari a 1 mg/m³), il Proponente ha assunto quest'ultimo come dato di concentrazione in input per la verifica del rischio associato al percorso di volatilizzazione indoor e outdoor.*

L'implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica da parte del Proponente ed il contraddittorio eseguito dall'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpa - SAC di Forlì-Cesena hanno prodotto risultati sovrapponibili e concordi, con particolare riferimento alla definizione dei valori di **Rischio Tossicologico (H individuale e cumulato) e di Rischio Cancerogeno (R individuale e cumulato)** che risultano essere **accettabili**. Pertanto, la Conferenza di Servizi del 14.09.2018 ha ritenuto di poter procedere alla validazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica applicata in modalità diretta sui dati di concentrazione del soil-gas e degli esiti ottenuti dal Proponente.

Alla luce dei risultati ottenuti, conformemente a quanto stabilito dalla "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati" approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 484/2015 del 04.05.2015, si dà atto che:

- è possibile escludere dal Modello Concettuale Definitivo per il sito in oggetto, il percorso "volatilizzazione e inalazione vapori in ambiente confinato (indoor) e in ambiente aperto (outdoor)" in riferimento a un recettore "Residenziale on site – Adulto/Bambino Adjusted";
- secondo quanto precisato al paragrafo 6.3, lettera b) della medesima Linea guida operativa, ai fini della definizione delle nuove CSR (in sostituzione di quelle precedentemente approvate dalla Conferenza di Servizi del 19.05.2010), essendo l'unico percorso attivo quello relativo alla volatilizzazione outdoor/indoor, i nuovi obiettivi di bonifica, per le matrici ambientali "suolo (suolo superficiale) e sottosuolo (suolo profondo) insaturo" e "falda superficiale" interne al sito di pertinenza del Punto Vendita Carburanti 10155, coincidono con le CRS=Cmax misurate in campo di cui alle Tabelle 1., 2. e 3. della presente Determinazione;
- le matrici ambientali "suolo superficiale insaturo", "suolo profondo insaturo" e "acque sotterranee superficiali e profonde" all'interno dell'area di pertinenza del Punto Vendita Carburanti risultano, pertanto, non contaminate secondo la definizione di cui alla lettera f) del sopraccitato comma 1. dell'art. 240 e per esse non sono, quindi, necessari interventi di bonifica;
- interventi di bonifica sono invece necessari a carico della "falda superficiale" afferente il sito in esame, al fine di conseguire la conformità alle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nei piezometri interni al sito denominati "PZ10" e "PZ11" individuati quali Punti di Conformità (PoC) nonché nei punti di indagine ubicati esternamente al Punto Vendita, denominati "PS1" e "PS2", per i quali dovrà essere altresì raggiunta la conformità alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A del suddetto Allegato 5, in riferimento alla matrice "suolo profondo insaturo";

C) preso atto della proposta di bonifica avanzata dal Proponente al fine di conseguire la conformità, per i parametri oggetto di indagine, alle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nei n. 2 PoC individuati denominati "PZ10" e "PZ11" e nei piezometri esterni al Punto Vendita denominati "PS1-PS4" (falda superficiale) e "PP1-PP4" (falda profonda, per la quale è attualmente già accertata la conformità) e alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A del suddetto Allegato 5 per la matrice "suolo insaturo profondo" in corrispondenza dei sondaggi "PS1" e "PS2".

La suddetta proposta è complessivamente illustrata negli elaborati denominati "Integrazione alla Variante al Progetto operativo di Bonifica", datato 19 marzo 2018 (Capitoli 7 e seguenti), trasmesso con

nota del 19.03.2018, PGFC/2018/4595 del 21.03.2018 e **“Aggiornamento dell’Analisi di Rischio sito specifica”**, datato 19 luglio 2018, trasmesso con nota del 23.07.2018, PGFC/2018/11803 del 25.07.2018, così come integrato con **nota acquisita al PGFC/2018/14672 del 13.09.2018**.

La proposta di Variante al Progetto Operativo di Bonifica approvato con Deliberazione di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 459 del 28.09.2010 e s.m.i., prevede:

1. il mantenimento della sezione di emungimento delle acque sotterranee dai punti già predisposti con lo spegnimento di alcuni punti per permettere l’installazione di filter socks. La nuova rete DPHVE si compone di complessivi 8 punti di estrazione denominati D8, SVEp, PZ11, SVE3 e dei piezometri della messa in sicurezza (P&T) denominati PZ10, PZ12, PS1 e PS2;
2. l’installazione di filter socks di perossido di calcio per incrementare l’azione di biodegradazione dei composti idrocarburici presenti nel sottosuolo nei 10 piezometri D1, D2, D4-D7, PZ8, PZ9, SVE1, SVE2. Le filter socks saranno sostituite con cadenza semestrale;

D) ritenuto di poter esprimere parere favorevole all’approvazione della Variante al Progetto Operativo di Bonifica, predisposta ai sensi dell’art. 249 e relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 31/15, così come riepilogata al precedente punto C), nel rispetto di specifiche prescrizioni, riportate al punto 2. del dispositivo della presente Determinazione;

Evidenziato che si ritiene valido il versamento di € 346,00 eseguito da Italiana Petroli S.p.A. con bonifico bancario effettuato in data 13.02.2018, relativo agli oneri amministrativi previsti per l’attività di approvazione della Variante al Progetto Operativo di Bonifica relativa al sito in oggetto (attività “12.08.05.06” del “Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia-Romagna”);

Visti, pertanto, gli elaborati progettuali di seguito specificati che si propongono per l’approvazione:

1. **“Integrazione alla Variante al Progetto Operativo di Bonifica”**, datato 19 marzo 2018, trasmesso con nota del 19.03.2018, PGFC/2018/4595 del 21.03.2018;
2. **“Aggiornamento dell’Analisi di Rischio sito specifica”**, datato 19 luglio 2018, trasmesso con nota del 23.07.2018, PGFC/2018/11803, **così come integrato con nota acquisita al PGFC/2018/14672 del 13.09.2018**;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *“Bonifica di siti contaminati”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 99/2015 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano, nelle more della ridefinizione organizzativa dell’Agenzia, alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell’allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31.12.2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020, con la quale sono stati prorogati fino al 31.12.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpa;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento Dr. Francesca Viroli e il Responsabile della P.O. *“Rifiuti-Aria”* Dr. Elmo Ricci in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della Responsabile del Procedimento Dr. Francesca Virolì;

D E T E R M I N A

1. di approvare ai sensi dell'art. 242, commi 4 e 7 e dell'art. 249 e relativo Allegato 4 (punto 2.- 2° e 3° caso) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 5 del D.M. n. 31/15:

a) **la revisione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica** in riferimento a un recettore "Residente Adulto/Bambino Adjusted on-site", per le matrici "suolo superficiale insaturo", "suolo profondo insaturo" e "falda superficiale" all'interno dell'area di pertinenza del **Punto Vendita Carburanti NIO10155 (in attività) sito in Via Cesenatico, 18- Cesenatico** e **la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica implementata sui dati di concentrazione del soil-gas**, con le risultanze e gli obiettivi di bonifica di cui al contraddittorio di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena, così come riepilogati alle Tabelle 1., 2., 3. e 4. del presente atto, alla luce delle risultanze della Conferenza di Servizi del 14.09.2018;

b) **la Variante al Progetto Operativo di Bonifica** proposta per il medesimo Punto Vendita Carburanti NIO10155, complessivamente proposta e illustrata negli elaborati di seguito specificati:

A) **"Integrazione alla Variante al Progetto Operativo di Bonifica"** (Capitoli 7 e seguenti), datato 19 marzo 2018, trasmesso con nota del 19.03.2018, PGFC/2018/4595;

B) **"Aggiornamento dell'Analisi di Rischio sito specifica"**, datato 19 luglio 2018, trasmesso con nota del 23.07.2018, PGFC/2018/11803, **così come integrato con nota acquisita al PGFC/2018/14672 del 13.09.2018;**

2. di autorizzare l'esecuzione degli interventi proposti al Capitolo 7 e seguenti dell'elaborato di cui al precedente punto 1.b)A), nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi del 14.09.2018, di seguito riportate:

2.1 la Società Italiana Petroli S.p.A., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, dovrà provvedere a trasmettere agli Enti apposita **comunicazione** relativa alla **data di inizio e termine delle attività di bonifica**, corredata da un aggiornamento del cronoprogramma degli interventi di bonifica a completamento di quanto riportato al paragrafo 12.1 dell'elaborato datato 19 marzo 2018. L'avvio delle tempistiche previste nel suddetto cronoprogramma si intenderà riferito alla data effettiva di inizio lavori (**durata prevista per la bonifica: 24 mesi**). A riguardo si precisa che dovrà essere data puntuale comunicazione delle attività svolte sul sito ed in modo particolare delle date di accensione e spegnimento dell'impianto di aspirazione delle acque;

2.2 dovrà essere redatto il **"giornale dei lavori"** (rif. Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), descrittivo delle attività di campo e di bonifica realizzate, da tenere in cantiere a disposizione degli Enti preposti al controllo, da trasmettere a tutti gli Enti contestualmente alla relazione di fine lavori e alla richiesta del rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica;

2.3 ai fini del **collaudo** degli interventi di bonifica e della restituibilità del sito in oggetto, dovranno essere prelevati e analizzati, **in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena:**

2.3.1 campioni di acqua sotterranea dai piezometri interni al Punto Vendita in oggetto denominati **"PZ10" e "PZ11"** (falda superficiale), individuati quali **Punti di Conformità (PoC)** e dai **piezometri esterni** al medesimo Punto Vendita (superficiali e profondi, rispettivamente denominati **da "PS1 a PS4" e da "PP1 a PP4"**): dovrà essere verificata la conformità delle concentrazioni dei parametri indicati al seguente punto 2.4.1 ai relativi valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (**CSC**) di cui alla **Tabella 2** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per **almeno 2 campagne consecutive di monitoraggio, da effettuare dopo almeno sei mesi dallo spegnimento**

definitivo degli impianti, a circa sei mesi di distanza l'una dall'altra, avendo cura di intercettare il minimo ed il massimo ravvenamento della falda.

A riguardo, si precisa che Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dovrà essere avvisata con un preavviso di almeno 15 giorni;

2.3.2 campioni di “suolo profondo insaturo” rappresentativi della profondità compresa tra -1,0/-1,2 metri da p.c. dai n. 2 sondaggi di collaudo denominati “SW1” e “SW2”, la cui ubicazione è raffigurata nella Tavola 3 delle integrazioni acquisite al PGFC/2018/14672 del 13.09.2018: dovrà essere verificata la conformità delle concentrazioni dei parametri indicati al seguente punto 2.4.2 ai relativi valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla **Tabella 1, Colonna A** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.4 i parametri oggetto di collaudo sono:

2.4.1 per la matrice ambientale **“acque sotterranee (superficiali e profonde)”**: **“idrocarburi totali, espressi come n-esano”, “benzene”, “toluene”, “etilbenzene”, “xilene”, “stirene” e “MtBE”**;

2.4.2 per la matrice ambientale **“suolo profondo insaturo”**: **“idrocarburi leggeri, C \leq 12”, “idrocarburi pesanti, C $>$ 12”, “benzene”, “toluene”, “etilbenzene”, “xilene”, “stirene” e “MtBE”**;

2.5 il prelievo e l'analisi chimica dei campioni di acque sotterranee e di terreno dovranno essere effettuati secondo le procedure di riferimento previste in particolare alle sezioni “Campionamento terreni e acque sotterranee” e “Metodiche analitiche” dell'Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.6 al fine di ottenere dati confrontabili, è opportuno che le metodiche analitiche a cui fare riferimento siano preventivamente concordate con il laboratorio di Arpae di Ravenna. Si precisa, a riguardo, che saranno ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici ovvero da laboratori privati accreditati ACCREDIA;

2.7 qualora a seguito delle operazioni di bonifica proposte, alla luce degli esiti delle indagini di collaudo/restituibilità si accertasse il persistere della situazione di contaminazione a carico dei **PoC denominati “PZ10” e “PZ11”** per la falda superficiale interna al Punto Vendita ovvero delle matrici ambientali **“suolo profondo insaturo” e “acque sotterranee superficiali e profonde” afferenti l'area residenziale esterna** al medesimo Punto Vendita, Italiana Petroli S.p.A., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, dovrà comunicare tempestivamente agli Enti la nuova situazione accertata e provvedere ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposita ulteriore **Variante al Progetto di Bonifica** approvato che proponga tecnologie di bonifica alternative da sottoporre nuovamente alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi, **ovvero ad implementare nuovamente la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica**;

2.8 la **richiesta di rilascio** da parte di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena **della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica**, dovrà essere presentata da Italiana Petroli S.p.A., direttamente o mediante terzi appositamente delegati, utilizzando i Modulo I e Modulo I1 della modulistica predisposta da Arpae Emilia-Romagna (e reperibile al seguente indirizzo https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3570), e trasmessa all'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena e per conoscenza ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Cesenatico e all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Epidemiologia di Cesena. **Ai fini della restituibilità**, unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, dovrà essere trasmessa apposita **Relazione Tecnica di fine lavori**, timbrata e firmata da professionista abilitato, nella quale dovrà essere fornito riscontro a quanto di seguito riportato:

2.8.1 dovranno essere descritti le attività e gli interventi effettuati presso il sito in oggetto;

2.8.2 dovrà essere trasmessa copia del “giornale dei lavori” di cui al precedente punto 2.2 delle prescrizioni;

2.8.3 dovranno essere allegati i **Rapporti di prova del Laboratorio accreditato** scelto da **Italiana Petroli S.p.A. e di Arpae relativi alle verifiche analitiche eseguite sui campioni di terreno e acque sotterranee** ai fini della **restituibilità**, tese alla verifica della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati ai rispettivi obiettivi di bonifica definiti ai precedenti punti 2.3.1 e 2.3.2 delle prescrizioni;

3. di precisare che **gli usi del suolo** (con particolare riferimento alla destinazione d'uso del sito), **le condizioni al contorno, i parametri e le ipotesi utilizzate nell'implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica** con cui sono state determinate le CSR per le matrici ambientali **“terreno insaturo superficiale e profondo” e “acquifero superficiale”** all'interno del Punto Vendita Carburanti NIO10155 sito in Via Cesenatico, 18 – Cesenatico e sui dati di **gas interstiziale (soil-gas)**, da cui deriva l'accettabilità del rischio connesso alla situazione di potenziale contaminazione riscontrata presso il sito in oggetto, **dovranno costituire memoria negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale**, rappresentando, pertanto, una condizione da verificare in caso di eventuali future trasformazioni del sito. Qualsiasi trasformazione d'uso, comprese eventuali future edificazioni o modifica agli edifici presenti in corrispondenza dell'area in oggetto, difformi da quelle utilizzate per l'implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica (come ad esempio le caratteristiche dell'edificio (realizzazione di interrato/seminterrato)), dovrà essere subordinata alla verifica dell'accettabilità del rischio mediante l'implementazione di un'ulteriore specifica Analisi di Rischio;

4. di precisare che, ai sensi dell'art. 242, comma 7 e dell'art. 249 e relativo Allegato 4 del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 5 del D.M. n. 31/15, il presente atto costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi di bonifica approvati con l'atto stesso;

5. di stabilire che **l'efficacia del presente provvedimento è subordinata** alla presentazione, **entro 30 giorni dal suo ricevimento e comunque prima della data di inizio delle attività di bonifica** (rif. precedente punto 2.1. delle prescrizioni), di idonea **garanzia finanziaria** di importo pari al 50% (**35.500,00 Euro**) del costo stimato degli interventi di bonifica (71.000 Euro, si veda il Paragrafo 12.2 dell'elaborato di cui al precedente punto 1.b)A)), conformemente a quanto stabilito dall'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tale garanzia finanziaria dovrà essere prestata per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti dalla Variante progettuale, secondo le seguenti indicazioni e modalità alternative:

5.1 qualora Italiana Petroli S.p.A. (già TotalErg S.p.A.) intenda mantenere attiva la fidejussione bancaria n. prot. 8312/8200/492848/165910 (già n. 09885/8200/00492848/4779/2010) emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 18.11.2010, per un importo massimo complessivo pari a 121.275,00 Euro (euro centoventunomila-duecentosettantacinque/00), presentata dalla Società TotalErg S.p.A. in data 07.02.2011, conformemente a quanto disposto al punto 5. della Deliberazione della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 459 del 28.09.2010, prot. prov.le n. 95507/10 e s.m.i., acquisita al prot. prov.le con il n. 11495/11 e depositata presso la Provincia di Forlì-Cesena, dovrà presentare ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena apposita **Appendice di aggiornamento della suddetta fidejussione bancaria che rechi esplicito riferimento al fatto che la garanzia finanziaria è prestata a copertura anche degli interventi di cui alla nuova Variante progettuale degli interventi di bonifica approvata e autorizzata con il presente atto (indicare gli estremi della presente Determinazione dirigenziale).**

Si precisa che la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae - SAC di Forlì-Cesena, della sopra richiesta Appendice di aggiornamento della suddetta fidejussione bancaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

5.2 in alternativa a quanto indicato al precedente punto 5.1, qualora Italiana Petroli S.p.A. intenda presentare una nuova garanzia finanziaria dovrà utilizzare **lo schema di fidejussione** riportato in allegato alla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2218/2015 (rif. “Allegato parte integrante –

13”) e **costituente l’Allegato 1 al presente atto**, secondo una delle seguenti modalità alternative e precisamente:

- A) fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all’Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi;
- B) polizza assicurativa prestata da Società di Assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

5.2.A si dispone che Italiana Petroli S.p.A. dovrà provvedere alla presentazione **al Comune di Cesenatico (in originale)** e, per conoscenza, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti (in copia) della **garanzia finanziaria**, conformemente a quanto stabilito dall’art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tale garanzia finanziaria dovrà essere prestata **a favore del Comune di Cesenatico** per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti.

Si precisa che la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte del Comune di Cesenatico, della sopra richiesta garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

5.2.B si precisa che solo a seguito dell’accettazione della nuova garanzia finanziaria, Italiana Petroli S.p.A. potrà chiedere alla Provincia di Forlì-Cesena e, per conoscenza, ad Arpae-SAC di Forlì-Cesena la restituzione della fidejussione bancaria n. prot. 8312/8200/492848/165910 (già n. 09885/8200/00492848/4779/2010) di cui al precedente punto 5.1;

5.3 la **validità della garanzia finanziaria** dovrà essere pari alla **durata prevista per la realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati** con il presente provvedimento (**24 mesi**), **maggiorata di un anno**, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica. Tale garanzia potrà essere svincolata successivamente al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica attestante il completamento degli interventi di bonifica conformemente alla Variante al Progetto di Bonifica approvato con il presente atto, a seguito di apposita richiesta di Italiana Petroli S.p.A.;

6. di disporre che fino all’attivazione del nuovo sistema di bonifica, Italiana Petroli S.p.A. **dovrà garantire il mantenimento in essere e la prosecuzione delle attività periodiche di emungimento, effettuate a mezzo di P&T, dei piezometri presenti in sito interessati da contaminazione, quali interventi di messa in sicurezza finalizzati al contenimento della contaminazione rilevata a carico della matrice ambientale “acque sotterranee” all’interno dei confini del sito in oggetto**, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti ovvero all’esterno dell’area di pertinenza del PV;

7. di demandare ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 44/95, l’effettuazione delle attività di vigilanza e controllo, anche mediante gli eventuali sopralluoghi necessari, comprese le verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi approvati con il presente atto;

8. di dare atto che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la Responsabile del Procedimento, Dr. Francesca Viroli e il Responsabile della P.O. “Rifiuti-Aria”, Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente Determinazione, attestano l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

9. di dare atto, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

10. di fare salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;

11. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

12. di trasmettere il presente atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:

- alla Società Italiana Petroli S.p.A.;
- al Comune di Cesenatico – Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente;
- ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;
- all’Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Epidemiologia di Cesena;
- ai Sigg. Angelina Zamagna, Quinta Casadei e Giuseppe Zamagna, in qualità di proprietari dell’area ad uso residenziale adiacente al Punto Vendita Carburanti NI101055, individuata alla particella 68 del Foglio 6 del vigente P.R.G. del Comune di Cesenatico.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazione e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Dr. Carla Nizzoli)

RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

Premesso che:

1) la Societàdomiciliata inC.F...../p. I.V.A., in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento del (Comune/Città Metropolitana di Bologna/ARPA-E /Regione/Ministero)..... ad eseguire l'intervento di del sito ubicato in località del/i Comune/i di, ai sensi del D. Lgs n. 152/2006;

2) il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di Euro.....pari al % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3) la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) art. 1 della Legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

4) è denominato Ente garantito

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art.1- Costituzione della garanzia

La sottoscritta

Azienda di Credito, di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro - tempore sig.,

oppure

Società di Assicurazione....., autorizzata con provvedimento n.....del....., al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di, Via.....(cod. fiscale:...../partita I.V.A.....),

con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. , si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2. Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione e accettazione dell'Ente garantito.

Art. 3. Calcolo del premio.

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4. Escussione della garanzia.

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente garantito, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 del Codice Civile.

Art. 5. Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla presente garanzia.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art.6. Durata della garanzia.

Il presente contratto ha una durata di (mesi, anni), pari ai termini previsti per la realizzazione degli interventi autorizzati con il provvedimento di cui al punto 1) delle premesse, maggiorata di un anno, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica.

L'efficacia del presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito corrispondente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Ente responsabile del procedimento di Bonifica, come disposto dall'art. 248 comma 3 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce "...La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7...".

Art. 7. Svincolo della garanzia

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società l'originale della garanzia prestata unitamente a copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art.8. Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 10. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione/polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fideiussione/polizza stessa.

Art. 11. Foro competente.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.